

Bruxelles, 23 giugno 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0195(COD)**

**10607/22
ADD 2**

**ENV 656
CODEC 1007
IA 104
CLIMA 317**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	SWD(2022) 168 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2022) 168 final.

All.: SWD(2022) 168 final

Bruxelles, 22.6.2022
SWD(2022) 168 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

[...]

che accompagna il documento

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sul ripristino della natura**

{COM(2022) 304 final} - {SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final}

Scheda di sintesi (massimo 2 pagine)
Valutazione d'impatto della normativa sul ripristino della natura
A. Necessità di intervenire
Qual è il problema e perché si pone a livello dell'UE?
<p>Il problema generale è che la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi proseguono a velocità allarmanti. Come indicato nel Green Deal europeo, si tratta di una delle minacce maggiori che l'UE deve affrontare nei prossimi decenni perché la nostra società e la nostra economia dipendono fortemente dai benefici offerti da ecosistemi sani. Gli sviluppi geopolitici in Europa hanno evidenziato la necessità di salvaguardare la sicurezza e la resilienza dei sistemi alimentari e, inoltre, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità rappresentano minacce significative a lungo termine per la produttività agricola. Il ripristino della natura è la "polizza assicurativa" con cui l'UE può garantire la sua sostenibilità e resilienza a lungo termine in una serie di settori economici. Ad oggi, tuttavia, il ripristino degli ecosistemi nell'Unione è stato di gran lunga insufficiente per affrontare queste sfide e gli ecosistemi continuano a degradarsi. Sebbene esistano determinate politiche che contribuiscono a ripristinare gli ecosistemi, sussistono molte carenze: la mancanza di obiettivi specifici nella legislazione esistente quale la direttiva Habitat, il fatto che diversi ecosistemi (quali le foreste e gli agroecosistemi) non siano contemplati in modo esauriente dalla normativa e l'inefficacia degli obiettivi volontari definiti in precedenza. Nel complesso i tentativi effettuati finora non sono sfociati in un ripristino sufficiente, della portata e del livello di sforzo necessari.</p>
Quali sono gli obiettivi da conseguire?
<p>L'obiettivo specifico è di ripristinare gli ecosistemi degradati in tutta l'UE (ad esempio zone umide, foreste, aree marine, agroecosistemi, fiumi e laghi e habitat alluvionali), in particolare quelli che presentano il massimo potenziale di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, e di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali. Ciò dovrebbe contribuire a garantire che entro il 2030 la biodiversità dell'UE sia sulla via della ripresa e che entro il 2050 siano messe in atto misure di ripristino per tutti gli ecosistemi dell'UE che ne hanno bisogno. Le responsabilità del conseguimento dell'obiettivo ricadranno sull'UE e sugli Stati membri. Gli obiettivi operativi sono i seguenti: a) stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino degli ecosistemi e loro mantenimento in buone condizioni, a integrazione degli strumenti giuridici esistenti; e b) stabilire un quadro di attuazione efficace in cui gli Stati membri sviluppino piani nazionali di ripristino che definiscono le modalità per raggiungere gli obiettivi, illustrando le valutazioni delle condizioni, la pianificazione del ripristino, la comunicazione dei dati e il finanziamento. La Commissione esaminerà i piani e ne valuterà periodicamente i progressi.</p>
Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE (sussidiarietà)?
<p>Esiste un valore aggiunto a livello di UE dovuto alla natura transfrontaliera del degrado degli ecosistemi. Per raggiungere livelli di ripristino significativi e conferire all'UE la credibilità necessaria per assumere un ruolo guida sulla scena mondiale è necessaria un'azione coordinata e coerente basata sulla legislazione dell'UE attualmente in vigore.</p>
B. Soluzioni
Quali sono le opzioni per conseguire gli obiettivi? Ne è stata prescelta una? In caso negativo, indicare i motivi.
<p>Opzione 1: lo scenario di base presuppone l'attuazione della strategia sulla biodiversità per il 2030 e delle pertinenti politiche dell'UE e nazionali, senza introdurre obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti. Opzione 2: un obiettivo generale giuridicamente vincolante in tema di ripristino degli ecosistemi nell'UE entro il 2050. Opzione 3: una serie di obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti e specifici per gli ecosistemi in tema di ripristino di un'ampia gamma di ecosistemi entro il 2030, 2040 e 2050 (ad esempio zone umide, foreste, aree marine, agroecosistemi, fiumi e laghi e habitat alluvionali). In un secondo tempo potranno essere introdotti ulteriori obiettivi basati sulla metodologia dell'UE per gli ecosistemi per cui non sono ancora disponibili informazioni sufficienti. Opzione 4: è un ibrido delle opzioni 2 e 3, avente come obiettivo generale quello di guidare i progressi mondiali,</p>

sostenuto da obiettivi giuridicamente vincolanti specifici per gli ecosistemi. Quest'ultima è l'opzione prescelta.
Quali sono le opinioni dei diversi portatori di interessi? Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?
I portatori di interessi sono del parere che occorra fare molto di più per il ripristino e in termini giuridici. Questa posizione è sostenuta da molti portatori di interessi che ritengono si debba perseguire un obiettivo generale e obiettivi specifici per gli ecosistemi. Alcuni portatori di interessi, compresi quelli che lavorano quotidianamente con risorse/habitat naturali (soprattutto silvicoltori e alcuni utilizzatori di terreni) mettono in discussione il valore aggiunto di una legislazione supplementare.
C. Impatto dell'opzione prescelta
Quali sono i benefici dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?
L'opzione prescelta è la numero 4, che fornirà un'ampia gamma di benefici. In primo luogo, apporterà miglioramenti significativi allo stato della biodiversità e alla salute degli ecosistemi in tutta l'UE. L'approccio graduale apporta vantaggi positivi in tempi rapidi e garantisce inoltre un'ampia copertura sul lungo termine. I miglioramenti nella salute degli ecosistemi comporteranno inoltre incrementi significativi della loro capacità di fornire vari benefici, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, la prevenzione e la riduzione degli impatti delle catastrofi, una migliore qualità dell'acqua, un'aria più pulita, suoli più sani e un benessere generale. Dalla valutazione emerge che i benefici sono di gran lunga superiori ai costi . I benefici del ripristino di un'ampia gamma di torbiere, paludi, foreste, lande e arbusteti, pascoli, fiumi, laghi, habitat alluvionali e zone umide costiere dell'UE possono essere stimati nell'ordine di 1 860 miliardi di EUR (con costi stimati nell'ordine di 154 miliardi di EUR). Si stimano benefici significativi anche per altri tipi di ecosistemi, come l'ambiente marino e urbano, e il ripristino delle popolazioni di impollinatori.
Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o eventualmente delle opzioni principali)?
I costi principali derivano dal ripristino degli ecosistemi e dalla loro manutenzione. Alcuni costi possono essere dovuti a mancati introiti, per esempio per agricoltori, proprietari di foreste o pescatori, durante la transizione verso pratiche più sostenibili; tali costi potrebbero essere parzialmente o integralmente coperti da finanziamenti dell'UE e di altre fonti. L'opzione prescelta comporta anche costi amministrativi per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio comuni, per l'elaborazione e l'attuazione di piani di ripristino nazionali e per la verifica dei progressi. I costi insorgerebbero sia a livello di UE che di Stato membro.
Quale sarà l'incidenza sulle PMI e sulla competitività?
L'opzione prescelta comporterà, soprattutto sul lungo termine, effetti positivi per le imprese che dipendono direttamente da ecosistemi sani (riduzione delle alluvioni e delle siccità, miglioramento della qualità e della quantità dell'acqua, PMI coinvolte nelle attività di ripristino), nonché per le attività turistiche. Sono previsti alcuni costi per agricoltori, silvicoltori e pescatori per la modifica della gestione del territorio, la riduzione della pesca o l'adattamento alle nuove pratiche.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?
Ci saranno costi da sostenere per intraprendere sforzi di ripristino attivo, acquistare terreni, compensare i proprietari terrieri, gli utilizzatori di terreni o i pescatori per i costi aggiuntivi e i mancati introiti, nonché gli Stati membri dovranno sostenere i costi amministrativi legati allo sviluppo e all'esecuzione dei piani di ripristino. Una quota significativa del 10 % del QFP previsto per la biodiversità entro il 2026 può essere usata per sostenere gli Stati membri.
Sono previsti altri impatti significativi?
L'UE darebbe il buon esempio nei negoziati internazionali sulla biodiversità, come nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica. I benefici della semplificazione deriveranno dallo sviluppo di metodologie di monitoraggio comuni e dal potenziale riutilizzo dei dati in altri contesti di monitoraggio degli ecosistemi dell'UE. La normativa

sul ripristino della natura rappresenterà inoltre un contributo fondamentale per il conseguimento del Green Deal europeo, inclusi gli obiettivi della Normativa europea sul clima, gli obiettivi climatici per il 2030 e la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.

Proporzionalità?

Una normativa con un obiettivo generale di ripristino abbinata a una serie di obiettivi specifici che coprono un'ampia gamma di ecosistemi è proporzionata al livello e alla portata degli obiettivi da raggiungere.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Si stima che l'atto giuridico entrerà in vigore nel 2023 e sarà riesaminato entro il 2035. Le modifiche potrebbero includere ulteriori obiettivi qualora siano disponibili dati e conoscenze sufficienti. Basandosi sui dati e sulle informazioni resi regolarmente disponibili dagli Stati membri, la Commissione valuterà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi.